

**LICEO GINNASIO STATALE “FRANCESCO PETRARCA”
34139 TRIESTE**

Via Rossetti, 74 - Tel 040390202 - Telefax 0409383360 - Cod. fisc. 80019940321
Posta elettronica internet: scrivici@liceopetrarcats.it

Regolamento di disciplina

Il regolamento di disciplina del Liceo-Ginnasio Francesco Petrarca di Trieste si richiama allo spirito del DPR 24 giugno 1998, n. 249, intitolato “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti” ed alle successive modificazioni e integrazioni (DPR 21 novembre 2007, n. 235). Questi documenti a loro volta si ispirano a quelli varati durante la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo svoltasi a New York nel 1989.

Il documento tiene anche conto delle indicazioni ministeriali sul “Monitoraggio regolamento d’istituto” redatto dal Dipartimento dell’istruzione. Direzione generale per lo studente. (Protocollo N. 5468).

Prima parte: I diritti e i doveri degli studenti:

In questa prospettiva il regolamento intende dapprima richiamare i punti dello “Statuto” di cui al cit. DPR 24 giugno 1998, n. 249, art. 2 (riguardante i diritti fondamentali dello studente) e art. 3, (riguardante i doveri dello studente):

1) Diritti:

a) Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta a quella pluralità delle idee, di cultura e di fede religiosa che si impone nella società odierna. La scuola, pertanto, intende perseguire la continuità dell’insegnamento e valorizzare le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative

b) Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, nell’ambito delle modalità previste dal regolamento generale di Istituto, si impegnano ad attivare con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e di definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

Lo studente ha inoltre a diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio impegno.

La scuola si impegna ad assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale dell’allievo ed a mettere in opera tutte le iniziative necessarie al recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione. Con questo spirito la Scuola si impegna anche a garantire la sicurezza e la agibilità di tutti gli spazi anche agli studenti portatori di handicap. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio del diritto di associazione all’interno della scuola, del diritto degli studenti singoli ed associati a svolgere iniziative all’interno della scuola, nonché l’utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte.

2) Doveri:

a) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

b) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti di tutte le componenti della scuola – dal dirigente scolastico al personale tutto della scuola, dai docenti ai loro stessi compagni –, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

- c) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della comunità scolastica.
- d) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento generale d'Istituto.
- e) Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici ed a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- f) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità di vita della scuola.

Seconda parte: comportamenti che configurano mancanze disciplinari.

Sul tema della disciplina, ispirandosi alle indicazioni contenute nel DPR 24 giugno 1998, n. 249, al documento ministeriale sul "Monitoraggio regolamento d'Istituto", nonché al DPR 21 novembre 2007, n. 235 il Liceo-Ginnasio Francesco Petrarca sottolinea che:

- a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- b) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- c) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- d) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

- e) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento per più di 15 giorni, e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

f) Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni (ad eccezione di quanto previsto dalla successiva lettera h).

- g) Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

- h) L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della dignità umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dalla lettera f, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto dalla lettera g.

i) Con riferimento alle fattispecie di cui alla lettera g) (secondo capoverso), nel caso di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento

dalla comunità scolastica, con la esclusione dallo scrutinio finale, o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

j) Le sanzioni disciplinari che comportano a vario titolo l'allontanamento dello studente dalla scuola possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi, nonché concordanti, dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

k) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

l) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Terza parte. le sanzioni disciplinari

Tutto ciò premesso, il Liceo-Ginnasio F. Petrarca stabilisce i comportamenti sanzionabili, le relative sanzioni e l'organo cui compete irrogare le sanzioni.

In linea generale il Regolamento di disciplina, ribadendo che devono essere considerate come mancanze disciplinari tutte le violazioni dei doveri scolastici elencati nell'art. 3 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 sopra citato e successive modifiche e integrazioni, ne individua le seguenti tipologie:

Livello	Entità	Sanzione	Competenza
1	Lieve	Richiamo	Docente
1 bis	Lieve reiterato	Ammonizione scritta	Docente
2	Grave	Ammonizione scritta	Docente
2 bis	Grave reiterata	Sospensione	Consiglio di classe
3	Molto grave	Sospensione	Consiglio di classe
4	Gravissima	Sospensione	Consiglio di classe

Nessun provvedimento disciplinare può essere assunto senza che lo studente interessato abbia avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni nelle diverse sedi e forme competenti.

Livello 1: Infrazioni lievi (mancanza occasionale dei doveri)

Esempi: Ritardi occasionali; inadempienza a scadenze; disturbo occasionale o non grave all'attività didattica, mancato rispetto dell'obbligo di spegnimento del telefono cellulare durante le attività didattiche, assenze non adeguatamente giustificate.

Sanzione: richiamo verbale da parte del docente, con eventuale annotazione sul registro personale, e/o sul diario. I ritardi e la mancanza del libretto verranno comunque annotati sul registro di classe.

Competenza: docente.

Livello1 bis: Infrazioni lievi reiterate (mancanza reiterata ai doveri)

Sanzione: Ammonizione scritta sul registro di classe ed eventualmente sul libretto.

Competenza: docente.

Nel caso di ritardi reiterati, il Consiglio di classe ne terrà conto nella attribuzione del voto di condotta.

Livello 2: Infrazioni gravi: (Comportamento scorretto o mancanza di rispetto non grave)

Esempi: insulti non gravi, turpiloquio, danneggiamento intenzionale non grave, trasgressione lieve o comunque senza conseguenze al regolamento di sicurezza, utilizzo di telefoni cellulari o di altra strumentazione elettronica durante l'attività didattica.

Sanzione: ammonizione scritta sul registro di classe e sul libretto, con eventuale allontanamento dalla classe limitato alla durata della lezione, e rapporto al Dirigente scolastico o al Collaboratore vicario.

Competenza: docente.

Livello 2 bis: Infrazioni gravi reiterate: (Comportamento scorretto o irrispettoso reiterati).

Allo studente più volte ammonito per comportamento scorretto o irrispettoso (includendo l'eventuale ammonizione per infrazioni lievi reiterate), potranno applicarsi sanzioni più gravi dell'ammonizione. A tal fine, il Consiglio di classe, una volta constatato l'elevato numero di ammonizioni scritte (almeno tre) ricevute dallo studente, provvederà ad avvisare ed eventualmente convocare i familiari dello studente.

Nel caso di ulteriore reiterazione, dopo tale avviso o convocazione, il Consiglio di classe potrà deliberare l'eventuale sospensione dello studente per un periodo da uno a tre giorni.

Competenza: Consiglio di classe.

Livello 3: Infrazioni molto gravi (Infrazione molto grave ai regolamenti, alle leggi e/o alle norme di condotta civile)

Esempi: comportamento gravemente irrispettoso (nei confronti di qualsivoglia componente della scuola), ivi compreso l'utilizzo di telefonini o di altre apparecchiature elettroniche durante le prove di verifica o l'utilizzo di mms., di registrazioni audio e video, di fotografie digitali per uso personale senza acquisizione del consenso da parte delle persone interessate; ingiurie, minacce, diffamazione, contraffazione del libretto scolastico, danni di rilievo di origine colposa o dolosa.

Infrazioni gravi al regolamento per la sicurezza, comportamenti violenti, comportamenti perseguibili dall'autorità giudiziaria.

In tutti questi casi si riunirà immediatamente il Consiglio di classe, che delibererà la eventuale sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni.

Livello 4: Infrazioni gravissime:

Infrazioni gravissime al regolamento per la sicurezza, comportamenti violenti, comportamenti perseguibili dall'autorità giudiziaria.

Costituiscono gravissime infrazioni al regolamento anche il bullismo, l'introduzione nell'edificio scolastico di sostanze alcoliche o stupefacenti, utilizzo di mms., registrazioni audio e video, di fotografie digitali per diffusione, senza l'acquisizione del consenso delle parti interessate.

In tutti questi casi si riunirà immediatamente il Consigli di classe, che delibererà la eventuale sanzione disciplinare della sospensione dalla lezioni fino ad un massimo di 15 giorni; nei casi in cui si ritenga applicabile la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni e quella che implica l'esclusione dalla scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, ogni decisione è devoluta al Consiglio di Istituto (art. 1, comma 6, del D.P.R. 21.11.2007, n.235 di modifica dell'articolo 4 del D.P.R. 24.6.1998,n. 249).

Ove il comportamento dello studente dia origine a conseguenze di tipo amministrativo e/o giudiziario, il dirigente scolastico darà corso alle opportune azioni e/o segnalazioni alle autorità competenti.

Il Consiglio di classe, riunito nella sola componente docenti, nei provvedimenti di sua competenza, vota a scrutinio segreto. Nel caso di parità numerica il provvedimento disciplinare si estingue.

Nel precisare questo elenco di sanzioni, il Regolamento tiene ferme alcuni osservazioni generali:

1) La volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.

- 2) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
 - 3) Nel caso si verificano comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri in precedenza definiti, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità.
 - 4) Le sanzioni devono sempre tener conto anche della situazione personale dello studente.
 - 5) Alla studentessa e allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. Per attività a favore della comunità scolastica (e quindi esente da qualsiasi onere per la scuola stessa) si intendono tutte quelle attività in orario extrascolastico, che nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del Progetto di Istituto e dei valori educativi e di crescita ad esso sottesi, quali, a titolo esemplificativo: attività di supporto al prestito – che non comportino rischi di sorta per lo studente – o alla catalogazione di libri in biblioteca; attività di sorveglianza e di riordino a fini didattici di locali o laboratori della scuola attività di supporto al giornalino o alla circolazione delle informazioni in ambito scolastico.
 - 6) La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento disciplinare, l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti. L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
- Le violazioni dei doveri sopra elencati si configurano come mancanze disciplinari, tranne che per gli aspetti ed elementi già oggetto di valutazione nel profitto, secondo la normativa in materia, quali, a titolo di esempio, l'assiduità nell'impegno di studio.

Parte quarta: impugnazioni.

In conformità alle indicazioni presenti nel DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n.235, contro tutte le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.

Tale ricorso va presentato ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, presieduto dal dirigente scolastico e composto da:

- a) due docenti designati dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti;
- b) due rappresentanti eletti dagli studenti tra i componenti del Comitato studentesco;
- c) due rappresentanti eletti dai genitori tra i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.

L'organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni.

La sanzione diventa esecutiva a partire dal 16° giorno dalla sua deliberazione da parte dell'organo competente.

In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione e/o delle attività alternative è sospesa fino alla decisione dell'organo di garanzia.

Si fa comunque presente che, a norma del D.P.R. del 21 novembre 2007, n.235, contenente le modifiche all'articolo 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse.

Parte quinta: compiti e funzionamento dell'Organo di garanzia.

All'organo di garanzia sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) dirimere i conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli studenti e del presente regolamento di disciplina;
- b) decidere sui ricorsi;
- c) formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina;

Per ogni rappresentante saranno previsti due membri supplenti.

L'organo di garanzia viene convocato, quando se ne avvisi la necessità, su richiesta di uno degli Organi collegiali della scuola e in tutti i casi in cui viene proposto ricorso avverso un provvedimento disciplinare.

La convocazione può avvenire anche su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse per conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

I termini per la convocazione ordinaria sono fissati in cinque giorni mentre per le convocazioni straordinarie i giorni sono ridotti a tre.

Le decisioni vengono prese a maggioranza; in caso di parità si ripropone una seconda votazione; se anche la seconda votazione ha esito di parità la sanzione non è applicabile o decade.

Le sedute sono verbalizzate su apposito registro.

Il Comitato di garanzia resta in carica per un periodo di due anni.

Parte sesta: Pubblicità e norme finali:

Il presente regolamento costituisce parte integrante del Regolamento interno d'Istituto ed è allegato al P.O.F.

Copia del presente regolamento viene affissa all'albo e pubblicata sul sito web della scuola e consegnata entro il mese di settembre di ciascun anno scolastico in forma cartacea ad ogni classe (1 copia per classe).